



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2022,
successivamente modificato con atti C.C. n. 26 del 27/04/2023 e n. __ del
__/04/2024**

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art.	3	Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della tassa
Art.	4	Decorrenza della tassa
Art.	5	Determinazione della tariffa
Art.	6	Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
Art.	7	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie
Art.	8	Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche
Art.	9	Classificazione delle utenze non domestiche
Art.	10	Produzione di rifiuti speciali
Art.	11	Tariffa giornaliera
Art.	12	Esclusioni
Art.	13	Riduzioni
Art.	14	Agevolazioni ed esenzioni
Art.	15	Dichiarazioni
Art.	16	Termini e modalità per il versamento ed importi minimi
Art.	17	Attività' di controllo ed accertamento
Art.	18	Funzionario responsabile del tributo
Art.	19	Rimborsi
Art.	20	Compensazione
Art.	21	Sanzioni e ravvedimento operoso

Art.	22	Interessi
Art.	23	Riscossione coattiva
Art.	24	Contenzioso
Art.	25	Norme di rinvio ed entrata in vigore
Allegato A - Riduzioni		Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 13

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione, a decorrere dall'anno finanziario 2022, nell'intero territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Art. 3
Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento della tassa sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. La tassa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 11.

4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, farà carico un'obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i

locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.

10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 4

Decorrenza della tassa

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.

2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso della tassa, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 15. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i predetti termini, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui all'art. 15, la tassa non è dovuta, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.

4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tassa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui ai successivi articoli 13 e 14, determina il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza della tassa, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 15. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti

all'art. 15, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

Art. 5

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

b) la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;

c) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 6

Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. La superficie assoggettabile è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C,) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui alla precedente lettera a), dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 6-12-2011 n° 201 ed al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212; nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione - all'ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia delle Entrate con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

3. Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 7

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana sull'importo della tassa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le componenti perequative unitarie previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03.08.2023, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, rispettivamente per le seguenti finalità:

a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

3. La componente di cui al precedente comma 2, lett. a), inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

4. La componente di cui al precedente comma 2, lett. b), inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

5. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

Art. 8

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato, in via presuntiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c., come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento;

b) per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 10 del precedente articolo 3, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito, ed è pari a quello indicato di seguito:

- numero 1 occupante, per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 50

- numero 2 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;

- numero 3 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;

- numero 4 occupanti, per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110.

- numero 5 occupanti, per utenze con superficie di riferimento con superficie di riferimento superiore a mq. 110.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 15, comma 1, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, la tassa è commisurata per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

Art. 9

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

5. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 10

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai sensi delle disposizioni vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato

se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale e se è contiguo all'area di produzione, ed è destinato al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche, in analogia a quanto stabilito in regime di Tariffa di Igiene Ambientale:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
------------------	---------------------------------

• Autofficine ed elettrauto	50
• Distributori di carburante	20
• Fabbri	20
• Falegnameria	20
• Fonderie	90
• Galvanotecnici	90
• Gommisti	80
• Lavanderie	10
• Officine Metalmeccaniche	80
• Verniciatura	80
• Studi dentistici ed odontotecnici	20
• Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	70
• Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma.	20

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che abbiano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tassa sui rifiuti (TARSU), di Tariffa di igiene ambientale e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15.

5 La domanda dovrà essere corredata da:

- idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree con l'indicazione della superficie per la quale si richiede la riduzione;
- fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti;

5. La domanda di cui al comma 5. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di

ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 11 **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 5, maggiorata di un importo percentuale del 10 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. In base all'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento del Canone patrimoniale.

4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 7 del presente regolamento.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 12 **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti alla tassa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi

usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva; f) le serre a terra;

g) le aree scoperte adibite a verde;

h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;

i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

k) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

m) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.

n) I locali con altezza pari od inferiore a m, 1,80.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che abbiano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tassa sui rifiuti (TARSU), di Tariffa di igiene ambientale e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede l'esenzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto.

4. La domanda di cui al comma 3. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 13 **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 20%;

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 20%

c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%

d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: 30%

e) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1500 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico; 40%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime di TARISU, tariffa di igiene ambientale o di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a recupero dei rifiuti:

a) avvio a recupero dei rifiuti tramite terzi autorizzati.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero i propri rifiuti urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata, e, qualora accolta, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non possono complessivamente superare il 30% della parte variabile della tariffa.

5. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

- a) attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti. Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

- b) riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

- 5% - Utenze che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

- c) locali relativi ad utenze non domestiche destinati ad uso didattico, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata concordato con il gestore del servizio e formalizzato con apposita convenzione.

riduzione del 70% della parte variabile della tariffa

- d) locali relativi ad utenze non domestiche della categoria 9, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata e previa stipula di apposita convenzione tra intestatario dell'utenza, Comune e Gestore, in quanto parti necessarie dell'atto.

riduzione del 70% della parte variabile della tariffa

- e) utenze non domestiche appartenenti alle cat.13 -14- 30

riduzione del 70% della parte variabile della tariffa

- f) utenze non domestiche appartenenti alle cat .4 -7-22-25-27

riduzione del 30% della parte variabile della tariffa

- g) locali utilizzati per l'esercizio dell'attività agrituristica

riduzione del 15% della parte variabile della tariffa

6. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

8. Non è dovuto l'ammontare del tributo corrispondente alla parte variabile della tariffa da parte delle utenze non domestiche che conferiscano i rifiuti urbani da esse prodotti al di fuori del servizio pubblico - ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 - e dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'esercizio della scelta di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esercizio dell'opzione ha effetto per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Ai sensi della L.R. Toscana 16.04.2021, n. 14, l'utenza non domestica che si avvalga dell'opzione dovrà indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'accordo contrattuale sottoscritto con il soggetto che effettua l'attività di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 14

Agevolazioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e fatti salvi i casi nei quali la richiesta sia stata già presentata nella vigenza del regime TARSU, tariffa di igiene ambientale e/o TARES.

2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Sono esenti dal pagamento del tributo:
- i conventi, seminari e simili di qualsiasi culto pubblico per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali ed aree destinate ad attività diverse;
 - gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
 - tutti i vani, le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in gestione alle società sportive locali; gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni di volontariato;
 - i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestito da organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui ai commi d) ed e), partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.
5. Sono concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:
- convivenze e comunità finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti etc., legalmente riconosciuti: riduzione del 50% della tariffa;
 - nuclei familiari il cui indicatore ISEE sia inferiore ai seguenti valori:

N. componenti	Valore ISEE
1	18.000,00
2	15.000,00
3 ed oltre	13.500,00

Per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, i valori sopra indicati sono aumentati – ciascuno - dell'importo di € 3.000 riduzione del 50% della tariffa;

6. Le agevolazioni di cui al comma 5, lett. b), competono a richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno; dette agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno stesso di presentazione dell'istanza.

7. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza non domestica, non derivante da incremento di superfici imponibili, avendo riguardo all'ammontare della tariffa netta 2021 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno finanziario **2024**, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del **55,00%**.

8. Le agevolazioni ed esenzioni previste ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 15

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero delle sopravvenute variazioni incidenti sull'ammontare della tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), ovvero della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere i seguenti elementi:

A) per le utenze domestiche:

- f. dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- g. dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- h. ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- i. data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione; (*)
- j. numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)
- k. generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- l. estremi catastali dell'immobile; (*)

B) per le utenze non domestiche:

- c) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- d) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n°tel. Cell o fisso, indirizzo PEC ; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- e) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- f) estremi catastali dell'immobile (*)
- g) ubicazione, superficie calpestabile(*)
- h) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- i) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
- j) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)*(*)dati obbligatori*

4. La dichiarazione di cui ai commi precedenti, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1.
6. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo, entro il termine di cui al comma 1.
7. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
8. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari della tassa sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine previsto al comma 1, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro il termine previsto al comma 1.

Art. 16

Termini e modalità per il versamento ed importi minimi

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del Dlgs n° 82 del 2005 (PAGOPA). Il pagamento può essere effettuato anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n° 241, anche al fine di poter compensare l'importo dovuto con crediti per i quali l'istituto della compensazione fra crediti e debiti sia ammesso. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo della TARI, l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI e il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 (TEFA) provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città Metropolitana, ai sensi del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 ottobre 2020.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni, limitatamente alle somme relative ad avvisi di pagamento, solleciti o atti accertativi e atti per la riscossione coattiva emessi prima dell'entrata in vigore del sistema per il riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana. Il Comune provvederà inoltre a riversare le somme spettanti alla Città metropolitana nei casi in cui le somme dovessero essere pagate con sistemi diversi da PAGOPA e F24 e, pertanto, ove non

operi l'accredito diretto alla Città metropolitana. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

3. Il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato in n. 2 rate, di cui:

a) n. 1 rata in acconto, pari al 50% della tassa dovuta per l'anno precedente, entro il 16 Luglio;

b) n. 1 rata, a saldo, entro il 16 dicembre.

4. Per l'anno 2022:

I) la percentuale della rata di acconto di cui al precedente comma 3, lett. a) è stabilita nella misura del 50%, ad eccezione:

- delle utenze non domestiche iscritte nelle categorie 3, 6, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, e 26, alle quali si applica la percentuale di acconto del 30%;

- delle utenze non domestiche iscritte nella categoria 30, alla quale si applica la percentuale del 25%;

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, nessun versamento, in acconto o a saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 5,00 (cinque/00).

7. In caso di omesso versamento in acconto ai sensi del precedente comma 6., il soggetto passivo, tuttavia, è tenuto a corrispondere, a saldo, l'intero ammontare del tributo dovuto per ciascun anno di riferimento, qualora superiore alle predette soglie minime.

Art. 17

Attività' di controllo ed accertamento

1. Il Comune svolge le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) verificando i dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art 15 e procedendo alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune, può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei

commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 ed avente le caratteristiche previste dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 27/12/2019, n° 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto (compreso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92) oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs.n. 449/1997 alla tassa sui rifiuti (TARI) si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate.

Art. 18

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27.12.2006, n. 296. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 16, comma 6, del presente regolamento.

3. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, con le modalità operative definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Art. 20

Compensazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, il Comune provvede, in via ordinaria, in applicazione della vigente normativa, ad effettuare la compensazione di eventuali eccedenze di versamento detraendo le stesse dall'ammontare della tassa dovuta per successivi periodi di imposizione e/o dall'ammontare di debiti pregressi per il medesimo titolo, o a titolo TARES.

Art. 21

Sanzioni e ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;

b) al 1,5%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito - oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;

c) all'1,67%, se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il versamento del tributo;

d) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;

e) al 4,29%, in caso di pagamento effettuato entro due anni dall'omissione o dall'errore;

f) al 5%, in caso di pagamento effettuato oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, salvo nei casi previsti dal successivo comma 4.

4. In caso di accertata omissione della dichiarazione, originaria o di variazione, si applica la sanzione del 150% - con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 - qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato. In caso di infedele dichiarazione alla quale consegua l'emissione di avvisi di accertamento per un importo tributario complessivamente superiore all'ammontare di € 5.000,00, si applica la sanzione del 100% del tributo - con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 250,00.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche in caso di omissioni od errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta

8. La sanzione di cui al comma 3. è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre

attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza :

a) al 10,00%, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;

b) al 12,50%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dall'omissione;

c) Al 14,29%, se la presentazione della dichiarazione avviene entro due anni dall'omissione.

d) Al 16,67%, se la presentazione della dichiarazione avviene oltre due anni dall'omissione.

9. La sanzione di cui al comma 5., sempreché sussistano i presupposti di cui al comma 8., secondo periodo, è ridotta:

a) al 6,25% se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data della commessa violazione;

b) al 7,14% se la regolarizzazione avviene entro due anni dalla data della commessa violazione;

10. Per le sanzioni determinate ai sensi dei commi precedenti, ad esclusione del commi 1, 2 e 6, è stabilito l'importo minimo di € 50,00.=

11. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 - irrogate con provvedimento del responsabile dell'imposta di cui all'art. 18 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione - sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 22 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo non corrisposte entro i termini di cui all'art. 16, si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi di cui al comma 1. si applicano, nella stessa misura e con le medesime modalità, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, con le seguenti decorrenze:

- dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui il diritto al rimborso risulti dai dati direttamente desumibili dalla dichiarazione di cui all'art. 15, ovvero da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs.

18.12.1997, n. 463;

- dalla data di presentazione della domanda, negli altri casi.

3. Gli interessi di cui al comma 1. non producono in nessun caso interessi, ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 23 **Riscossione coattiva**

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 17, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

Art. 24 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il tributo disciplinato dal presente regolamento sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 25 **Norme di rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni relative all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) contenute nell'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, nonché, in quanto compatibili, le norme previste:

- a) dall'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27.12.2006, n. 296;
- b) dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e ss.mm.ii;
- c) dal vigente regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
- d) dalle altre fonti legislative e regolamentari in materia.

ALLEGATO A) - RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 13

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio (Art. 13, co. 3, lett. a)

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tari per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio Tari per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte di utenze domestiche (Art. 13, co. 3, lett. b)

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce, ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601E 170603	0,3	A

160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL' OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C

200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula: punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiare (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP) esempio: 100 kg - 2 componenti (KB=1,8) - vetro KP=0,3 = $100/1,8 \times 0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tari, al fine di concedere la riduzione, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi (Art. 13, co. 4, lett. a)

d) Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

e) La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq * Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

f) $riduzione = rd * 100 / rp$

g) La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° co pia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a recupero. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte di utenze non domestiche. (Art. 13, comma 4, lett. b)

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero tramite terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, ovvero:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi);

- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non dev'essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R.

n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.